



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 – CODICE FISCALE 8009210032

Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 23/2024

Mezzomerico, li 04/09/2024

OGGETTO: Temporanea sospensione temporanea della circolazione in varie strade del centro abitato il giorno 08/09/2024 (fascia oraria 09:45 – 10:05) per svolgimento gara ciclistica “Trofeo E. Gorla – 73^a Novara-Orta”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tale nominato con provvedimento n. 1 del 03.06.2022

Appurato che nella mattinata del prossimo 8 settembre si terrà la manifestazione ciclistica nominata “Trofeo E. Gorla – 73^a Novara-Orta”, il cui percorso interesserà anche parte dell’abitato di Mezzomerico, con provenienza Suno in direzione di Oleggio;

Considerato che, secondo il disposto dell’ordinanza prefettizia fasc. 1748/2024 del 02/09/2024, si rende necessario procedere alla sospensione della circolazione veicolare nei tratti di strada interessati, rientranti nell’abitato di Mezzomerico, durante lo svolgimento della gara, tramite l’emissione di apposito provvedimento;

Visto l’art. 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.92;

Visto l’art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D. Lgs. 285/92 e successive modificazione e integrazioni;

Visto l’art. 107 comma 3) lettera f) del D. Lgs. nr. 267/2000;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA

Che il giorno 08/09/2024, nella fascia oraria compresa tra le ore 09:45 e 10:05, in occasione del passaggio della gara ciclistica denominata “Trofeo E. Gorla – 73^a Novara-Orta”, sia sospesa la circolazione veicolare nelle seguenti strade comunali: Via Suno – Via Dante Alighieri – Via Vaprio – Via Oleggio.

DISPOSIZIONI

L’organizzatore dell’evento è tenuta:

1. All'utilizzo dei mezzi a motore della scorta tecnica e dei velocipedi degli atleti all'interno delle carreggiate delle strade interessate dai lavori di cui trattasi, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della gara.
2. Alla scrupolosa installazione della segnaletica stradale di seguito indicata, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada:
 - DIVIETO DI TRANSITO nei tratti interessati, con preavvisi da posizionarsi nelle strade limitrofe.
3. All'apposizione in tutta la segnaletica di un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento.
4. All'utilizzo di tutti gli altri accorgimenti necessari, **sia diurni che notturni** (eventuali lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente.
5. Al ripristino dei luoghi. In particolare rimuoverà la segnaletica contrastante, al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente.
6. A sorvegliare e provvedere alla manutenzione costante della segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali.

Al ripristino della carreggiata stradale, scongiurando qualsiasi situazione atta a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione stradale, rimuovendo eventuale insidie e/o avvallamenti.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail, corredato di ripresa fotografica, al seguente indirizzo: info.poliziale@comune.oleggio.no.it

La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. L'Impresa incaricata dei lavori è altresì responsabile a tutti gli effetti derivanti da omessa od incompleta installazione della segnaletica stradale.

AVVISA

L'interessato che:

- ◆ Responsabile del provvedimento finale è il Commissario Capo Roberto Ceffa, Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
- ◆ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di

pubblicazione del presente atto;

- ◆ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Il Responsabile del Servizio
Commissario Capo Roberto Ceffa
Firmato digitalmente